

Legge Regionale N. 14 del 18-05-1998

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)

(Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 14 del 25 Maggio 1998 Supplemento Ordinario N. 5)

(omissis)

ARTICOLO 47

1. E' istituito un Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali attivati sul territorio regionale, ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Fondo viene gestito dalla FILAS, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Lazio, in conformità alla l.r. 4/95.
2. Il Fondo puo' essere impiegato per le seguenti finalità: a) contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili dei patti territoriali (art. 2.5 della citata delibera CIPE); b) finanziamenti dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali inseriti nei patti territoriali; c) copertura degli oneri derivanti dall'attività istruttoria relativa all'assegnazione dei finanziamenti di cui sub b).
3. Il contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili viene corrisposto, per ciascun patto che ne faccia richiesta, con un concorso massimo del 50 per cento degli oneri complessivi, e comunque per una quota non superiore ai 150.000.000 annui per la durata massima di quattro anni.
4. Il finanziamento dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali, a valere sul Fondo, puo' avvenire fino al concorso massimo del 50 per cento dell'investimento, con un tasso di interesse rapportato alle migliori condizioni di mercato.
5. Al finanziamento dei progetti imprenditoriali e' destinata una quota del Fondo non inferiore al 75 per cento.
6. La restante quota di finanziamento deve essere garantita dagli istituti di credito sottoscritti dal patto territoriale appositamente convenzionati con la FILAS, i quali applicano il tasso di interesse di riferimento diminuito di una percentuale da concordare.
7. A seguito delle istruttorie bancarie, la FILAS, ai fini dell'ammissione al Fondo di rotazione, verifica che le domande per l'accesso al Fondo stesso siano rispondenti alle finalità del presente articolo.
8. L'Assessore competente riferisce alla Commissione consiliare competente sugli atti compiuti dalla FILAS per l'utilizzo dei fondi a sostegno dei patti territoriali.
9. I rendimenti del Fondo vanno ad incrementare il Fondo stesso. Il rendimento delle risorse regionali e' stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
10. I soggetti beneficiari devono rimborsare anticipatamente il finanziamento ottenuto nel caso in cui, per lo stesso progetto di investimento dovessero ottenere incentivi a valere sulla finanza del patto territoriale o su altro strumento agevolato.

11. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti, pubblici e privati che presentano un progetto di investimento inserito nel documento definitivo del patto territoriale. Ai fini della utilizzazione del Fondo, si considera definitivo il patto territoriale quando esso e' stato formalmente sottoscritto dai soggetti che hanno concorso alla concertazione locale con l'inclusione della Regione Lazio ed e' stato inviato al soggetto concessionario prescelto per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 2.10.1 lettera b) della citata delibera CIPE.

12. Al fine di favorire l'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area, strumenti di programmazione negoziata, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i progetti pubblici e privati contenuti nello stesso, hanno una corsia preferenziale per lo snellimento delle procedure necessarie all'esame di eventuali varianti di natura urbanistica, anche attraverso la convocazione di conferenze di servizi ai sensi della normativa vigente.

13. Ai progetti di investimento delle imprese aderenti ai patti territoriali e patti d'area e' attribuita prioritarieta' nella concessione di contributi a valere sulle leggi regionali e nazionali con particolare riferimento alla legge 488/1992.

14. I provvedimenti di natura urbanistica, varianti o accordi di programma, correlati all'attuazione dei progetti contenuti nei patti territoriali sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei progetti medesimi. La mancata attuazione dei progetti determina la relativa sospensione dei rispettivi provvedimenti di variante urbanistica.

15. Nel bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000 e' istituito il capitolo n. 28117 "Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali".

16. La Regione, nel quadro legislativo definito dall'articolo 2, comma 203 della legge n.662/96, dalle delibere del CIPE del 21 marzo 1997, 10 maggio 1995, 20 novembre 1995, 12 luglio 1996, dal D.L. 415/92 convertito, con modificazioni, dalla legge 488/92, dal D.M. 527/95, dalla legge 109/94, dall'articolo 13 della legge 81/93, dal programma comunitario in materia di "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati" pubblicata sulla GUCE del 14 maggio 1997, promuove la realizzazione del patto territoriale di Ostia Antica, avente come primario e specifico obiettivo la valorizzazione di un'area turistica, culturale ed archeologica di rilevanza internazionale, lo sviluppo del territorio ad essa collegato e, in particolare, delle imprese gia' esistenti o di nuova costituzione operanti nel settore turistico, alberghiero, commerciale, dei servizi alla persona e sociali, della valorizzazione ambientale, culturale, artigianale, nonche' il risanamento di un territorio caratterizzato da condizioni di degrado e da un elevato livello di disoccupazione.

17. La Regione individua come ambito territoriale di partenza l'area del comune di Roma immediatamente adiacente agli scavi archeologici di Ostia Antica e ricompresa nel territorio della XIII circoscrizione e delimita all'interno di questa, di concerto con il comune di Roma e la XIII circoscrizione, una o piu' subaree rispondenti ai requisiti richiesti per l'applicazione del programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati".

18. La Regione si impegna a coinvolgere il comune di Roma e la XIII Circoscrizione nella fase di promozione e di informazione preliminare, riservandosi di estenderne l'ambito territoriale di applicazione di concerto con il comune di Roma valutando l'opportunita' di far accedere al patto altri comuni interessati.

19. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale

provvede ad attivare, con propria deliberazione, di intesa con il comune di Roma e con le parti sociali, il percorso di formulazione e di attivazione del patto territoriale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, applicando anche le norme vigenti di semplificazione procedimentale di sua competenza e le agevolazioni per l'accesso alla finanza di patto.

20. I contributi ammissibili per le imprese che sottoscrivono sono limitate al "de minimis" in tutta l'area interessata e al 26 per cento in ESN dell'investimento o ad un importo di diecimila ECU per ogni posto di lavoro creato per le PMI che esercitino la propria attivita' nelle subaree di cui al comma 14 nei limiti delle attivita' ritenute ammissibili dal programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati".

21. Per le spese connesse alla fase informativa e di concertazione del patto si provvede allo stanziamento, a valere sull'esercizio di bilancio 1998 di L. 250.000.000 sullo stanziamento di cui al capitolo 11246.

22. Al patto di cui al comma 16 e' riservata una quota del fondo di rotazione di cui al comma 1 pari a L. 4.000.000.000 per l'anno 1999 e 1.000.000.000 per l'anno 2000.

(omissis)